



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO - ANNO 2014.

In data 19 febbraio 2015 e in data 16 aprile 2015 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone n.181 - Roma, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula di un accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità perequativa ex art. 7 legge 362/99 – personale di comparto per l'anno 2014.

Le parti dopo ampia ed approfondita discussione:

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare il comma 7;

VISTO il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: *“Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”*, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015);

[Handwritten signatures and initials]

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato" ed in particolare l'art. 6;

VISTO l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità") che prevede - in relazione alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità, poi Salute, in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi e, allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407/1999, concernente l'incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni in legge n. 49 del 2001, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;


VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, di trasferimento di personale dal Ministero della Salute all'Agenzia Italiana del farmaco, in particolare l'art. 3;

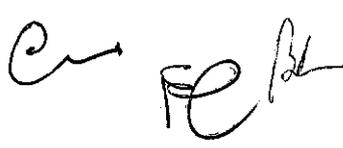
VISTO l'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare le sensibili differenze retributive tra gli appartenenti del ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute e presso l'AIFA;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e, dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1/2001, convertito con modificazioni in legge n. 49/2001, norme entrambe finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute e dell'AIFA;

 RSC







TENUTO CONTO altresì che in virtù di detti scopi perequativi anche del vigente sistema di valutazione delle prestazioni dell'AIFA i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato";

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del fondo perequativo dei precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 5 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

VISTO l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 141 del 1 agosto 2011;

VISTO l'art. 5 commi 11-bis a, b, 11-ter, 11.quater, 11-quinquies e 11-sexies del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con Legge 7 agosto 2012 n.135, "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTA la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

VISTA la Determinazione n. 1228 del 27 ottobre 2014 di costituzione del fondo FUA del personale di comparto per l'anno 2014;

VISTO il verbale n. 285 del 28 novembre 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUA 2014;

CONVENGONO

(Art. 1)

Per i motivi indicati in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA.

(Art. 2)

L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità, oggetto del presente accordo, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2014 al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67



comma 5 del decreto legge 112/2008, è pari a €. 1.837.792,00 (unmilioneottocentotrentasettemilasettecentonovantadue/00) al lordo dei contributi previdenziali.

(Art. 3)

L'indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta a tutto il personale non dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e al personale di altre amministrazioni in comando.

(Art. 4)

L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto della modernizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si terrà, altresì conto, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio.

Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7, legge n. 362/1999 con le seguenti modalità:

1. L'indennità sarà proporzionata in funzione dell'area di appartenenza e della fascia economica in cui il dipendente risulta inquadrato nel periodo, anche parziale, in esame ovvero alla retribuzione lorda annua contrattuale percepita;
2. L'indennità verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio in cui il dipendente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:
 - 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
 - 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 70% e il 79%;
 - 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 69%;
 - Non verrà erogato alcun importo per risultati inferiori al 51%.
3. L'indennità verrà proporzionata per ciascun dipendente tenendo conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.
4. Eventuali somme residue verranno ridistribuite sulla base dei criteri di cui al punto 2.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma,

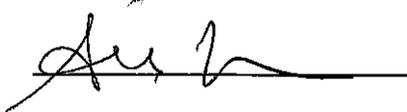
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FP/CGIL



CISL/FP



UIL/PA

Renato Gallo

CONFSAL/UNSA

FLP

Renato Gallo

FEDERAZIONE INTESA

Roberto Pflanze

USB/PI

Roberto

RSU

Giuseppe Pflanze

f